

Al Sindaco del Comune di Norcia

Piazza Alberto Novelli, 1

06046 NORCIA (Pg)

All'Assessore del Settore Personale/Progettazione
Europea/Aree Interne

Al Responsabile del Settore Personale/Progettazione
Europea/Aree Interne

Oggetto: Art. 41 comma 7 vigente Regolamento Consiglio Comunale – Emendamento

Presa visione della delibera di Giunta n° 54 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2021-2023, il sottoscritto Valesini Marco in qualità di Capogruppo di maggioranza, propone il seguente emendamento relativamente alla programmazione del fabbisogno:

Premesso che:

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, l'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dalla legge di bilancio n. 178 del 2020, ma senza tener conto delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020, ha previsto che: le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.
- b) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi enti con contratti di somministrazione e lavoro.

I costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b) possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952 sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'istanza, come peraltro espressamente previsto dallo stesso comma 3-bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, deve contenere le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, ed è finalizzata al riparto delle risorse stanziare, a cui si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Peraltro si ricorda che, a norma del comma 3-septiesse del più volte citato articolo 57, a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2020 sono state apportate modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, destinate ad incidere sui requisiti di stabilizzazione recati dall'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

In buona sostanza, il termine inizialmente previsto per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione e per l'ultimazione delle relative procedure fissato al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 31 dicembre 2021 (modifiche alla lettera c) del comma 1, alinea e lettera b) del comma 2, e comma 3, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2017).

Ciò comporta che alla lettera b) come sopra declinata, e cioè alla possibilità di riservare il 50% dei posti banditi da ciascuna amministrazione agli aventi titolo alla stabilizzazione che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, si affianca la possibilità di assumere gli stessi soggetti a tempo indeterminato con le procedure di cui alla lettera a), sempre come sopra declinato, e cioè con la procedura di cui al comma 1, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ovviamente, la scelta della modalità di assunzione è rimessa alle valutazioni del singolo ente, fermo restando che indipendentemente dalla scelta, rimane impregiudicato il diritto dello stesso ente di indicare le unità e il relativo costo ai fini del concorso del riparto delle risorse finanziarie stanziare dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

Le predette assunzioni devono esser effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque prima di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

Si evidenzia inoltre come l'articolo 1, comma 953, della legge n. 178 del 2020 abbia previsto un'ulteriore casistica e cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel comma 3, dell'articolo 57 precitato, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e cioè due anni di rapporto di lavoro a tempo determinato e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

In tale ipotesi, le assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 consentendo di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022.

L'esclusione però di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l'accesso al Fondo di cui al comma 3bis del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini della determinazione dei regimi assunzionali prescritti per tipologia di ente.

La previsione di tale possibilità ha evidentemente carattere meramente ricognitivo delle disposizioni vigenti, posto che la stessa, per come formulata, risulta di fatto superata dalle modifiche apportate dal decreto legge n. 183 del 2020 all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto coloro che alla data del 31 dicembre 2020 avevano maturato due anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e precedentemente dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa matureranno, se in servizio, tre anni di rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.

Tutto quanto premesso, si rappresenta, aggiuntivamente, che nel computo dell'anzianità di servizio utile al fine della stabilizzazione andrebbero sommati i periodi maturati in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni della stessa area professionale/categoria contrattuale, anche maturati presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede alla stabilizzazione (punto 3.2.1., 1 lettera b) della circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) purché nell'ambito degli enti individuati dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2020 convertito dalla legge n° 21 del 26.02.2021 sono state apportate modifiche all'articolo 20 del d.lgvo 75/2017 destinate ad incidere sui requisiti di stabilizzazione recati dall'articolo 57 del decreto legge n. 104/2020 posticipando il termine previsto per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione e per l'ultimazione delle relative procedure dal 31.12.2020 al 31.12.2021;

Dato atto che il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Evidenziato che si era già provveduto a depositare nei termini di legge il relativo bilancio di cui la programmazione del fabbisogno del personale è parte integrante, ai fini della relativa approvazione in Consiglio Comunale;

ATTESO CHE pertanto si rende necessario emendare il precedente atto di Giunta Comunale n° 47/2021 nel quale erano state considerata la scadenza dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 d.lgs.vo 75/2017, al 31.12.2020 riformulando il piano triennale del fabbisogno coerentemente con le ultime disposizioni legislative con riferimento esclusivamente ai Profili assunti per l'emergenza sisma, confermando quanto già stabilito per il personale ordinario nel modo seguente:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021

PROFILO	INQUADRAMENTO	MODALITA'	SETTORE	NOTE
5 ISTRUTTORI TECNICI (requisiti al 31.12.2020)	D1	Art. 57 l. 104/2020		FINANZIATO IN CONCORSO FONDI SISMA – FUORI SOGLIA
1 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (requisiti al 31.12.2020 ai sensi art 20 comma 1 d.lgvo 75/2017)	D1	Art. 57 l. 104/2020		FINANZIATO IN CONCORSO FONDI SISMA – FUORI SOGLIA
2 ISTRUTTORI TECNICI (requisiti al 31.12.2021 ai sensi art 20 comma 1 d.lgvo 75/2017)	D1	Art. 57 l. 104/2020		FINANZIATO IN CONCORSO FONDI SISMA – FUORI SOGLIA
5 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI (requisiti al 31.12.2021 ai sensi art 20 comma 1 d.lgvo 75/2017)	D1	Art. 57 l. 104/2020		FINANZIATO IN CONCORSO FONDI SISMA – FUORI SOGLIA
2 ISTRUTTORI AMM.VI (requisiti al 31.12.2021 ai sensi art 20 comma 1 d.lgvo 75/2017)	C1	Art. 57 l. 104/2020		FINANZIATO IN CONCORSO FONDI SISMA – FUORI SOGLIA

Distinti saluti.

Marco Valesini

